

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 10/07/2025

FATTO

Le ricorrenti riferiscono di avere stipulato nell'anno 2006 un mutuo indicizzato al franco svizzero per una sorte di € 170.000,00.

Espongono che nel conteggio estintivo relativo all'anno 2019 *“(preso a campione, ma la situazione è analoga per ogni anno dalla stipula del mutuo all'attualità)”* era riportato un capitale residuo di € 77.309,46, *“ma se [...] avesse voluto estinguere anticipatamente il contratto avrebbe dovuto pagare ben € 116.814,52 impedendo di fatto la surroga del mutuo”*.

Rilevano, inoltre, *“nel tempo, un aumento progressivo e sistematico delle rate di mutuo”*. Nel corso dell'anno 2022, in particolare, hanno corrisposto importi rilevanti e *“detti importi, sommati alle rate mensili del mutuo, portano il tasso di interesse oltre il tetto massimo stabilito per legge, configurandosi come tasso usuraio”*.

Le istanti contestano le clausole del contratto relative alla determinazione degli interessi ed all'estinzione anticipata, in quanto non esporrebbero in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione e della rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero.

Pertanto la parte mutuataria, al momento della sottoscrizione del contratto, non sarebbe stata resa edotta in merito ai rischi relativi ai tassi di interesse e di cambio nei quali poteva incorrere sia in fase di conclusione che durante il rapporto contrattuale.

Insoddisfatte dell'interlocuzione prodromica intercorsa, le ricorrenti si rivolgono all'Arbitro,

formulando le seguenti richieste: *“a) Preliminarmente, accerti la vessatorietà, e quindi la nullità, della clausola contenuta nell’art. 7 di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti e di ciò si chiede idonea declaratoria; b) nel merito, accerti che le ricorrenti, hanno diritto al rimborso delle somme indebitamente percepite dalla resistente e per l’effetto condanni quest’ultima al pagamento dell’importo che si stima ammontare quantomeno ad € 50.000,00 per tutte le causali e motivazioni sopra esposte; c) in subordine, condanni, quantomeno, la resistente a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno derivante dalle violazioni sopra dedotte ed in particolar modo dal mancato rispetto degli obblighi d’informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali previsti per legge; d) ancora, condanni la resistente al ristoro di tutti i danni patiti e patendi derivanti dall’indisponibilità di dette somme; e) infine, condanni la resistente alla refusione delle spese di lite e dei relativi compensi professionali da attribuire agli scriventi procuratori”*.

L’intermediario, regolarmente costituito nel presente procedimento, eccepisce preliminarmente che il contratto è stato stipulato in data 28/12/2006, mentre il ricorso è stato presentato in data 14/03/2025 *“e di conseguenza la competenza dell’ABF è limitata al periodo successivo al 14/03/2019”*.

I profili di invalidità sollevati da controparte, infatti, attengono alla determinazione del tasso d’interesse ed all’indicizzazione in valuta estera disciplinati in contratto sin dalla sua stipula, ovvero *ab origine*. Poiché si tratta di profili che attengono a vizi genetici di un contratto, stipulato antecedentemente al termine iniziale di competenza dell’Arbitro sopra indicato, deve essere dichiarata l’incompetenza *ratione temporis* del Collegio.

Inoltre il resistente rileva che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’orientamento dell’Arbitro secondo cui - con riferimento alla contestazione della clausola relativa al meccanismo di rivalutazione ed esclusivamente nel caso di estinzione del rapporto - il referente temporale andrebbe individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell’intermediario, in quanto la cliente, prima della presentazione del ricorso, non ha provveduto all’estinzione anticipata del finanziamento e *“nel caso di specie non si è pertanto verificato quell’indebito oggettivo (derivante dall’applicazione di una clausola invalida) che - secondo l’orientamento citato - giustificerebbe la competenza temporale”*.

Nel merito, invece, il convenuto rileva che la particolarità del prodotto di mutuo sottoscritto dalle clienti consiste nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l’equivalente in franchi svizzeri del capitale preso a prestito.

Le mutuatrici, pertanto, hanno ricevuto una somma in euro che, per effetto dell’indicizzazione, costituiva l’equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il c.d. “cambio convenzionale o storico”). In caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio rilevato in tale momento.

Nel conteggio estintivo emesso nel mese di dicembre 2024, quindi, alla voce “rivalutazione” è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario ed il valore espresso in euro dello stesso capitale al momento dell’estinzione, frutto del meccanismo di rivalutazione sopra descritto.

Il resistente evidenzia che l’ammontare del capitale dovuto in occasione dell’estinzione anticipata è funzione di un’unica variabile, ovvero il tasso di cambio rilevato al momento in cui sopraggiunge la richiesta di estinzione, con la conseguenza che, qualora la conversione vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà maggiore dell’equivalente previsto all’interno del piano di ammortamento.

Analogamente, in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" pattuito al momento di erogazione del capitale, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà inferiore all'equivalente previsto dal piano di ammortamento.

L'intermediario osserva che, laddove fosse ricorsa quest'ultima ipotesi, le ricorrenti non avrebbero contestato il meccanismo di estinzione anticipata.

Ne deriva che le doglianze di controparte sarebbero frutto unicamente dell'effetto sfavorevole del cambio nel momento storico in cui è stata richiesta l'estinzione, dovuta a fattori estranei alla volontà delle parti.

Soggiunge che l'art. 4 - nel disciplinare i cc.dd. "conguagli semestrali" - prevede che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, la banca determinerà la differenza sussistente tra i suddetti tassi convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre e, più precisamente calcolerà: a) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (*London Interbank Offered Rate* - oggi SARON) franco svizzero sei mesi rilevato per valuta rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno, maggiorato di 1,500 punti percentuali (rivalutazione finanziaria); b) l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno (rivalutazione valutaria).

Il resistente sottolinea che le eventuali differenze così calcolate non incidono, in via generale, direttamente sull'ammontare delle rate di rimborso del mutuo (che invece rimangono costanti per tutta la durata dell'ammortamento), ma danno luogo ad un "*conguaglio positivo o negativo*" (a seconda dell'andamento dei tassi correnti) da accreditare ovvero da addebitare sullo "*speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria*".

Attraverso il meccanismo dei conguagli semestrali sopra illustrato, il contratto di mutuo prevede che la rata pagata mensilmente - comprensiva di quota capitale ed interessi - sia convenzionalmente pattuita in misura costante, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto stesso (calcolato sulla base del "*tasso di interesse convenzionale*" e il "*tasso di cambio convenzionale*"), salvo poi gli "*aggiustamenti*" effettuati periodicamente sulla base dei menzionati "conguagli semestrali" e calcolati, come sopra anticipato, in funzione del tasso di interesse SARON e del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro del periodo.

Pertanto rileva che nel caso di specie, per effetto dei meccanismi di indicizzazione previsti dall'art. 4, è stata possibile, per un lungo lasso di tempo, la registrazione di conguagli positivi sul deposito fruttifero, pari ad € 5.730,30, come risulta dalle relative comunicazioni inviate alle clienti.

Per quanto attiene, invece, all'asserita opacità informativa del meccanismo sopra descritto, l'intermediario sottolinea che le ricorrenti apprendevano la natura del mutuo indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto ma anche dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto, tant'è che le stesse, a riprova del fatto di avere ben letto e compreso il prodotto in ogni sua caratteristica, hanno consapevolmente sottoscritto il documento in ogni suo foglio dinnanzi al notaio.

Le clienti, inoltre, hanno ricevuto informazioni anche nel corso del rapporto tramite comunicazioni riepilogative che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento al meccanismo di rivalutazione applicato nel caso di estinzione anticipata.

L'intermediario richiama anche una pronuncia del Collegio di Milano (n. 14649/2020), che ritiene rilevante e applicabile nella decisione del caso *de quo* nonché diverse sentenze

della giurisprudenza di merito, *“ormai unanime nel decidere in favore della piena comprensibilità - da parte di soggetti professionisti e non - delle clausole contrattuali in esame”*.

Inoltre la Suprema Corte, con la sentenza n. 23655/2021, non ha confermato la correttezza del Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato richiamato dalla ricorrente.

Anche la recente decisione della Cassazione del 22/01/2025 ha definitivamente accertato la chiarezza ed efficacia delle clausole contrattuali in esame. Con riferimento, infine, al Provvedimento AGCM richiamato da parte ricorrente, l'intermediario evidenzia che il medesimo è stato integralmente annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 26/02/2025, n. 7930.

In sede di conclusioni il resistente, richiamato l'art. 34, co. 2, del Codice del Consumo, chiede all'Arbitro in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata nel merito, di dichiararne il rigetto.

DIRITTO

La presente controversia riguarda la richiesta di accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative ad un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, stipulato in data 28/12/2006 e, precisamente: a) la determinazione del tasso d'interesse e l'indicizzazione in valuta estera (artt. 4 e 4-bis), con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall'intermediario; b) le modalità di calcolo previste per il debito residuo in caso di anticipata estinzione del mutuo (artt. 7 e 7-bis).

La questione *sub a)*, riguardando un vizio genetico di un contratto stipulato nell'anno 2006, esula dalla competenza *ratione temporis* dell'Arbitro.

Secondo l'orientamento dei Collegi in casi analoghi, infatti, la domanda di parte ricorrente è volta all'accertamento della invalidità di alcune clausole di un mutuo indicizzato al franco svizzero, sottoscritto in data 28/12/2006 ed alla conseguente condanna dell'intermediario alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il Collegio rileva che le Disposizioni della Banca d'Italia, disciplinanti il vigente regolamento (Sez. I, par. 4, entrato in vigore per i ricorsi presentati a partire dal 01/10/2022), prevedono che *“non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”*. I profili di invalidità sollevati da parte ricorrente attengono alla determinazione del tasso d'interesse ed all'indicizzazione a valuta estera. Pertanto, poiché si tratta di profili che attengono a vizi genetici di un contratto stipulato antecedentemente al termine iniziale della competenza dell'Arbitro, deve essere dichiarata l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio e la conseguente inammissibilità *in parte qua* del ricorso (in senso conforme, Collegio ABF Bologna, n. 5580/2024; Collegio ABF Bari, n. 6328/2023).

Ne consegue che l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente deve essere accolta, con conseguente inammissibilità della domanda relativa all'accertamento della nullità delle clausole concernenti la determinazione del tasso d'interesse e l'indicizzazione in valuta estera (artt. 4 e 4-bis).

Per quanto attiene, invece, alla questione *sub b)*, l'orientamento consolidato dei Collegi ritiene che il referente temporale, ai fini della valutazione della competenza *ratione temporis* dell'Arbitro, debba essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario (*ex plurimis*, Collegio ABF Napoli, n. 22916/2020).

Nel caso di specie risulta *per tabulas* che il rilascio dell'ultimo conteggio estintivo è

avvenuto nel mese di dicembre 2024, ovvero in un periodo non escluso dalla competenza temporale dell'ABF, sebbene parte ricorrente non abbia ancora estinto il finanziamento.

In casi analoghi l'indirizzo interpretativo dell'Arbitro ha ravvisato l'interesse al ricorso nella semplice richiesta di estinzione anticipata (Collegio di Coordinamento ABF, n. 5866/2015; in senso conforme Collegio ABF Napoli, n. 8356/2024).

Ne consegue che deve essere respinta l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro per quanto attiene all'accertamento della nullità delle clausole relative alle modalità di calcolo previste per il debito residuo in caso di anticipata estinzione del mutuo (artt. 7 e 7-bis).

Passando alla trattazione nel merito, si rileva che le doglianze delle ricorrenti appaiono focalizzate sulla sproporzione tra il capitale originariamente mutuato e l'importo che le medesime dovrebbero corrispondere al momento dell'estinzione anticipata.

L'art. 7 del contratto di mutuo disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata, stabilendo che: *"Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale" e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro"*.

Il successivo art. 7-bis regola il meccanismo di conversione del tasso, precisando che il debito residuo viene *"decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero"* collegato al mutuo.

Ne deriva che, in caso di estinzione anticipata, gli importi già restituiti o ancora dovuti dalle mutuatrici sono dapprima convertiti in franchi svizzeri sulla base del "tasso di cambio convenzionale" ed il relativo prodotto deve poi essere riconvertito in euro al tasso di cambio corrente.

Dal conteggio informativo fornito alle ricorrenti per l'estinzione anticipata si evince che il capitale residuo, alla data del 01/01/2025, ammontava ad € 24.251,52, laddove la somma dovuta a titolo di rivalutazione risultava pari ad € 18.037,98.

Il ricorso è fondato e appare meritevole di parziale accoglimento per le ragioni che seguono.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (*ex plurimis*, Cass. 08/08/2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali ed i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle relative clausole contrattuali.

Secondo quanto già evidenziato dal Collegio di Coordinamento (Collegio di Coordinamento ABF, n. 5866/2015), non sembra che le clausole in esame esponano in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto dalle altre clausole relative all'erogazione del mutuo, sicché le stesse, secondo quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, 30/04/2014 n. 26), si pongono in contrasto sia con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, co. 2, Cod. Cons.), che contro il predetto orientamento della Suprema Corte (Cass., 31/08/2021, n. 23655).

La clausola contrattuale contenuta nell'art. 7, infatti, si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dalle mutuatrici siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al "tasso di cambio convenzionale" e che l'importo, così ottenuto, sia riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma, di fatto, non espone le operazioni aritmetiche che debbono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra.

La violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ribadita da CGUE, 20/09/2018, Causa C-51/17) fa sì che questa clausola vada qualificata come abusiva ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della citata direttiva,

laddove determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto ex art. 33, co. 1, Cod. Cons.

La clausola contrattuale di cui si tratta è, pertanto, suscettibile di essere dichiarata nulla *ex officio*, ai sensi dell'art. 36 Cod. Cons., così come deve essere dichiarata nulla anche la relativa clausola contenuta nell'art. 7-*bis*.

Il Collegio precisa, inoltre, che le nullità rilevate, atteggiandosi come nullità necessariamente parziali, non travolgono l'intero contratto, ma impongono l'applicazione "della norma di diritto dispositiva alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio", con la conseguenza che l'intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 (Collegio di Coordinamento ABF, n. 5866/2015).

In altri termini, ribadita la nullità delle clausole contenute negli artt. 7 e 7 *bis* del contratto stipulato tra le parti e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, co. 1, c.c., l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che le ricorrenti dovranno restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione di cui è stata dichiarata la nullità (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 5624/2023; n. 3363/2022; n. 11097/2021).

Le domande risarcitorie, invece, devono essere respinte, atteso che non risultano munite di alcun supporto probatorio.

Il Collegio dispone altresì a carico dell'intermediario il ristoro delle spese di assistenza difensiva sostenute dalla parte istante, liquidate in via equitativa nell'importo omnicomprendivo di € 300,00 (in senso conforme Collegio di Coordinamento ABF, n. 4580/2025).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, limitatamente all'anticipata estinzione del finanziamento, il Collegio – accertata la nullità delle relative clausole contrattuali – dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 300,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO